



# Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

## Modifica del 30 novembre 2018

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 56* Locali per gli organi d'esecuzione

L'Ufficio federale incarica compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) di acquistare o costruire, a carico dei conti ordinari dell'AI, i locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi sui costi d'esercizio. Questi locali fanno parte degli attivi dell'assicurazione per l'invalidità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 831.201

